REGOLAMENTO (CE) N. 245/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre [1], in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [2], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce, tra l'altro, misure relative al mercato interno nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, tra cui aiuti a favore dei primi trasformatori riconosciuti di paglie di lino e di canapa o degli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. È necessario adottare le modalità d'applicazione relative a tali misure.

(2) Occorre definire da un lato le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori e dall'altro gli obblighi che incombono agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. Occorre altresì precisare gli elementi essenziali del contratto di compravendita delle paglie, dell'impegno di trasformazione e del contratto di trasformazione per conto terzi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

(3) Taluni primi trasformatori di paglie di lino producono principalmente fibre lunghe di lino e, a titolo secondario, fibre corte di lino con un tasso elevato di impurità e di canapuli e capecchi. In mancanza di attrezzature adeguate per la pulizia di tali prodotti secondari, essi conferiscono ad altri operatori l'incarico di procedere alla pulizia delle fibre corte. In considerazione di quanto precede, la pulizia per conto terzi va considerata come un'operazione del primo trasformatore riconosciuto per le fibre corte di lino. È quindi indicato fissare le condizioni cui devono conformarsi gli operatori considerati, segnatamente ai fini dei controlli.

(4) Per garantire l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti considerati, è necessario poter identificare le superfici coltivate a lino o a canapa destinate alla produzione di fibre da cui provengono le paglie trasformate, mediante il sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000 [4]. A questo scopo è opportuno stabilire un nesso tra le paglie ammissibili all'aiuto alla trasformazione e le superfici per le quali è stata presentata, per la campagna considerata, la domanda di aiuto per superficie di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3877/92 della Commissione, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 [6].

(5) Al fine di consentire una corretta gestione amministrativa, pur tenendo conto delle condizioni specifiche dei mercati del lino e della canapa, è opportuno definire il periodo nel quale le paglie di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre possono essere trasformate e, ove del caso, commercializzate.

(6) Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, è opportuno precisare le modalità di calcolo applicabili per convertire il quantitativo prodotto in un quantitativo equivalente sulla base di una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi del 7,5 %.

(7) Al fine di agevolare il corretto funzionamento del meccanismo di stabilizzazione, occorre prevedere che i quantitativi di fibre per i quali può essere erogato l'aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione siano limitati al valore che si ottiene moltiplicando il numero di ettari oggetto di un contratto o di un impegno di trasformazione per un quantitativo unitario per ettaro. Tale quantitativo unitario deve essere determinato dallo Stato membro in funzione dei quantitativi nazionali garantiti stabiliti e degli ettari coltivati.

(8) In considerazione delle variazioni dei livelli dei quantitativi nazionali garantiti che possono risultare dalla flessibilità introdotta dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1673/2000, è opportuno definire le modalità di fissazione dei suddetti quantitativi nazionali garantiti per ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto degli adeguamenti che potrebbero rendersi necessari per consentire un'adeguata distribuzione di tali quantitativi tra i beneficiari dell'aiuto alla trasformazione.

[1] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.
[2] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
[3] GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.
[4] GU L 182 del 21.7.2000, pag. 4.
[5] GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.
[6] GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

(9) La concessione dell'aiuto alla trasformazione è subordinata alla conclusione di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000. D'altro canto, i trasferimenti tra quantitativi nazionali garantiti nonché i quantitativi unitari per ettaro devono essere fissati in tempo utile dallo Stato membro sulla base delle superfici oggetto di un contratto o di un impegno. È opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione, gli operatori trasmettano alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni pertinenti relative a tali contratti o impegni. Per conferire una certa flessibilità agli scambi in questione, occorre limitare le possibilità di cessione dei contratti tra primi trasformatori riconosciuti.

(10) Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è necessario indicare le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro nonché le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione.

(11) Per gestire un regime basato su un aiuto concesso in funzione dei quantitativi di fibre prodotti nell'arco di 22 mesi, è opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione per una determinata campagna, venga presentata una domanda di aiuto per le fibre che saranno ottenute e i cui quantitativi saranno in seguito indicati su base periodica.

(12) A motivo dei possibili adeguamenti dei quantitativi nazionali garantiti e dei quantitativi unitari per ettaro, i quantitativi totali di fibre ammissibili all'aiuto vengono resi noti solo al termine delle operazioni di trasformazione. È quindi necessario prevedere la possibilità di versare anticipi dell'aiuto ai primi trasformatori riconosciuti in funzione dei quantitativi di fibre ottenuti periodicamente. Al fine di garantire il pagamento degli importi dovuti in caso di irregolarità accertate, è opportuno subordinare i suddetti anticipi alla costituzione di una cauzione. Tali cauzioni devono rispondere a talune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 [2].

(13) L'aiuto complementare previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso solo per le superfici la cui produzione di paglie ha formato oggetto di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe di lino. È quindi indicato stabilire una resa minima di fibre lunghe per ciascun ettaro oggetto di un contratto o di impegno, al fine di definire le condizioni che soddisfano tale requisito.

(14) Per garantire la regolarità delle operazioni è indispensabile disporre di un sistema di controlli amministrativi e di controlli in loco. È opportuno precisare gli elementi essenziali che devono formare oggetto di verifica e stabilire il numero minimo di controlli in loco da effettuare per ciascuna campagna di commercializzazione.

(15) È opportuno determinare le conseguenze di eventuali irregolarità constatate. Tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire qualsiasi uso illecito degli aiuti comunitari, pur nel rispetto del principio di proporzionalità.

(16) Al fine di avvicinare sufficientemente il momento in cui vengono ottenute le fibre al fatto generatore del tasso di cambio per gli anticipi e per l'aiuto alla trasformazione, il fatto generatore deve intervenire l'ultimo giorno di ciascuno dei periodi previsti per la comunicazione dei quantitativi di fibre ottenuti.

(17) Al fine di agevolare il passaggio al nuovo regime, sono necessarie disposizioni transitorie per la campagna 2001/2002 per quanto riguarda la concessione del riconoscimento ai primi trasformatori. In particolare, onde evitare abusi, occorre che le autorità competenti conoscano i quantitativi esatti delle scorte al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime di aiuto, per cui è necessario prevedere una comunicazione specifica al riguardo a cura degli operatori interessati.

(18) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce una nuova organizzazione comune di mercato nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 e abroga, a decorrere dal 1º luglio 2001, i regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune di mercato in vigore per detto settore fino alla campagna 2000/2001. Di conseguenza è opportuno abrogare, a decorrere dalla campagna 2001/2002, il regolamento (CEE) n. 1215/71 della Commissione relativo ad alcune modalità concernenti le disposizioni-quadro per i contratti di vendita della paglia di lino e di canapa [3], il regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa [4], il regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa [5], il regolamento

[1] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
[2] GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.
[3] GU L 127 dell'11.6.1971, pag. 22.
[4] GU L 160 del 17.7.1971, pag. 14.
[5] GU L 160 del 17.7.1971, pag. 16.

(CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa [1], il regolamento (CEE) n. 1784/93 della Commissione che fissa i coefficienti di adeguamento dell'aiuto relativo al lino tessile [2], nonché il regolamento (CE) n. 452/1999 della Commissione che fissa la resa minima da rispettare per la concessione dell'aiuto alla produzione di lino tessile e di canapa [3].

(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento:

— l'espressione «trasformatore assimilato» designa l'agricoltore che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ha stipulato un contratto di trasformazione per conto terzi con un primo trasformatore riconosciuto per ottenere fibre dalle paglie di sua proprietà,

— vengono definiti i seguenti tre tipi di fibre:

a) «fibre lunghe di lino»: fibre di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri;

b) «fibre corte di lino»: fibre di lino diverse da quelle di cui alla lettera a), ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo;

c) «fibre di canapa»: fibre di canapa ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo.

Articolo 3

Riconoscimento dei primi traformatori

1. Ai fini del riconoscimento, il primo trasformatore trasmette all'autorità competente una domanda contenente almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'azienda e della gamma completa dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle paglie di lino e di canapa;

b) la descrizione degli impianti e delle attrezzature di trasformazione, con l'indicazione della localizzazione e delle specifiche tecniche riguardanti:

— il consumo energetico e i quantitativi massimi di paglie di lino e di canapa che possono essere trasformati per ora e per anno,

— i quantitativi massimi di fibre lunghe di lino, di fibre corte di lino e di fibre di canapa che possono essere ottenuti per ora e per anno,

— i quantitativi indicativi di paglie di lino e di canapa necessari per ottenere 100 kg di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera a);

c) la descrizione degli impianti di magazzinaggio, con l'indicazione della localizzazione e della capacità in tonnellate di paglie e di fibre di lino o di canapa.

Gli Stati membri possono esentare i primi trasformatori riconosciuti per la campagna di commercializzazione 2000/2001 in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio [4] dalla presentazione delle informazioni già disponibili, purché dichiarino che dette informazioni rimangono invariate.

2. Con la domanda di riconoscimento il primo trasformatore si impegna, a decorrere dalla data di presentazione della domanda stessa:

— a tenere separatamente, per campagna di commercializzazione del raccolto delle paglie di cui trattasi e per Stato membro di raccolta, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa relative:

a) alla totalità dei contratti di compravendita e degli impegni di trasformazione;

b) a ciascuno dei contratti di trasformazione per conto terzi stipulato con trasformatori assimilati;

c) alla totalità degli altri fornitori e, ove del caso, alle partite di fibre ottenute da paglie classificate nella categoria a) ma non destinate a una domanda di aiuto,

— a tenere giornalmente una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria ed una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 4, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli,

— a comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 1,

— a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

3. Previa verifica in loco della conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente concede al primo trasformatore un riconoscimento per i tipi di fibre che possono essere prodotte nelle condizioni di ammissibilità all'aiuto, attribuendogli un numero di riconoscimento.

[1] GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.
[2] GU L 163 del 6.7.1993, pag. 7.
[3] GU L 54 del 2.3.1999, pag. 11.
[4] GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

Il riconoscimento è concesso entro i due mesi successivi a quello di presentazione della domanda.

In caso di variazione di uno o più degli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, l'autorità competente conferma o adegua il riconoscimento, ove del caso previo controllo in loco, nel mese successivo a quello in cui la variazione è notificata. Tuttavia l'adeguamento dei tipi di fibre per i quali è concesso il riconoscimento prende effetto solo a decorrere dalla campagna successiva.

4. Nel quadro del riconoscimento di un primo trasformatore per fibre lunghe di lino e nel contempo per fibre corte di lino, lo Stato membro può autorizzare, alle condizioni di cui al presente paragrafo e se ritiene che sussistano adeguate condizioni di controllo, che venga affidata a terzi la pulizia delle fibre corte di lino al fine di rispettare il limite previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 per quanto riguarda il tasso di impurità e di canapuli e capecchi.

In tal caso, il primo trasformatore indica nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 1 l'intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo.

L'autorizzazione può essere concessa per un solo operatore per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni campagna di commercializzazione.

Anteriormente al 1º febbraio per ciascuna campagna di commercializzazione, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente un contratto di pulizia per conto terzi nel quale figurano almeno le seguenti informazioni:

a) la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto delle paglie da cui sono state ottenute le fibre;

b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, nonché il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti dell'operatore incaricato della pulizia delle fibre corte di lino;

c) l'indicazione che tale operatore si impegna:

 i) a tenere separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, le scorte di fibre corte di lino pulite e non pulite;

 ii) a tenere una contabilità di magazzino giornaliera in cui figurino separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, i quantitativi in entrata di fibre corte di lino non pulite e i quantitativi di fibre corte di lino pulite ottenuti, nonché le rispettive scorte;

 iii) a conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro a fini di controllo e a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

L'impegno di cui alla lettera c) del precedente comma, dell'operatore incaricato della pulizia, è considerato come un impegno contratto dal primo trasformatore nell'ambito del suo riconoscimento.

5. Nella contabilità di magazzino dei primi trasformatori riconosciuti sono registrati, per ogni giorno e per ciascuna categoria di paglie e ciascun tipo di fibre per i quali sono tenute scorte separate, i seguenti dati:

a) i quantitativi entrati nell'azienda per ciascun contratto o impegno di cui all'articolo 5 e, ove del caso, per ciascuno degli altri fornitori;

b) i quantitativi di paglie trasformati e i quantitativi di fibre ottenuti;

c) una stima delle perdite e dei quantitativi distrutti, con relativa motivazione;

d) i quantitativi usciti dall'azienda, suddivisi per destinatario;

e) lo stato delle scorte per impianto di magazzinaggio.

Per tutte le partite di paglie e di fibre che entrano o che lasciano l'azienda, ma che non corrispondono a uno dei contratti o degli impegni di cui all'articolo 5, il primo trasformatore riconosciuto deve essere in possesso di un attestato di consegna o di presa in consegna del fornitore o del destinatario o di un documento equivalente accettato dallo Stato membro. Il primo trasformatore riconosciuto registra nome, ragione sociale e indirizzo di ciascun fornitore e destinatario.

Articolo 4

Obblighi del trasformatore assimilato

Il trasformatore assimilato deve:

a) aver stipulato, con un primo trasformatore riconosciuto, un contratto per la trasformazione di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;

b) tenere un registro in cui figurino, a partire dall'inizio della campagna considerata e per ogni giorno:

 — per ciascun contratto di trasformazione per conto terzi, i quantitativi ottenuti di paglie di lino o di canapa destinati alla produzione di fibre e quelli consegnati,

 — i quantitativi ottenuti di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa,

 — i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa venduti o ceduti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;

c) conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli; e

d) impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regime di aiuto.

Articolo 5

Contratti

1. Il contratto di compravendita delle paglie, l'impegno di trasformazione e il contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 recano almeno i seguenti elementi:

a) la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto;

b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, nonché il loro nome e indirizzo;

c) l'identificazione della o delle parcelle agricole di cui trattasi, conformemente al sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo;

d) le superfici corrispondenti al lino destinato alla produzione di fibre e quelle corrispondenti alla canapa destinata alla produzione di fibre.

2. Anteriormente al 1º gennaio della campagna considerata, il contratto di compravendita delle paglie o il contratto di trasformazione per conto terzi può essere ceduto a un primo trasformatore riconosciuto diverso da quello che lo ha originariamente stipulato, previo accordo scritto dell'agricoltore, del primo trasformatore riconosciuto cedente e del primo trasformatore riconosciuto cessionario.

Dopo il 1º gennaio dalla campagna considerata, la cessione dei contratti di cui al primo comma può essere effettuata solo in circostanze eccezionali debitamente motivate e previa autorizzazione dello Stato membro.

Articolo 6

Informazioni da trasmettere a cura degli operatori

1. I primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati presentano all'autorità competente, entro il temine fissato dallo Stato membro e non oltre il 20 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione considerata:

— l'elenco relativo a detta campagna, per il lino e la canapa separatamente, dei contratti di compravendita, degli impegni di trasformazione e dei contratti di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5, specificando per ciascuno di essi il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo e le parcelle in causa, nonché

— una dichiarazione delle superfici totali coltivate a lino e delle superfici totali coltivate a canapa per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi.

Tuttavia, al posto dell'elenco di cui al primo comma, primo trattino, lo Stato membro può richiedere copia dei singoli documenti.

Nel caso di contratti o impegni di trasformazione concernenti superfici situate in uno Stato membro diverso da quello in cui il primo trasformatore è riconosciuto, l'interessato comunica le informazioni di cui al primo comma per le superfici considerate anche allo Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta.

2. Per il primo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione e successivamente per ogni periodo di quattro mesi, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati comunicano all'autorità competente, entro la fine del mese successivo e per ciascuna delle categorie per le quali vengono tenute scorte separate:

a) i quantitativi di fibre prodotti per i quali è richiesto l'aiuto;

b) i quantitativi prodotti relativi alle altre fibre;

c) il quantitativo totale di paglie entrate nell'azienda;

d) lo stato delle scorte;

e) ove del caso, un elenco, elaborato in conformità del paragrafo 1, primo trattino, dei contratti di compravendita delle paglie ché hanno formato oggetto di cessione secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, con l'indicazione del nome del cessionario e del cedente.

Per ciascuno dei periodi considerati, il trasformatore assimilato presenta, insieme alla dichiarazione di cui al precedente comma, i documenti giustificativi atti a comprovare l'immissione sul mercato delle fibre per le quali è richiesto l'aiuto. Tali documenti giustificativi, stabiliti dallo Stato membro, comprendono almeno le copie delle fatture di vendita delle fibre di lino e di canapa, nonché un certificato del primo trasformatore riconosciuto che ha trasformato le paglie, in cui sono indicati i quantitativi e i tipi di fibre da lui ottenuti.

Nel caso in cui le entrate, le uscite e le trasformazioni relative a una determinata campagna di commercializzazione siano definitivamente concluse, il primo trasformatore riconosciuto e il trasformatore assimilato possono sospendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, dopo averne informato lo Stato membro.

3. Anteriormente al 1º maggio successivo alla campagna di commercializzazione considerata, i primi trasformatori riconosciuti indicano all'autorità competente i principali utilizzi cui sono destinati le fibre e gli altri prodotti ottenuti.

Articolo 7

Diritto all'aiuto

1. L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso unicamente per le fibre di lino o di canapa:

— ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata una domanda di aiuto per superficie in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 per la campagna di commercializzazione considerata, e

— ottenute anteriormente al 1º maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi da un primo trasformatore riconosciuto, nonché, nel caso di un trasformatore assimilato, immesse sul mercato anteriormente a tale data.

2. Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo «Q» per il quale è concesso l'aiuto viene calcolato sulla base della seguente formula

$$Q = P * [(100 – x)/(100 – 7,5)]$$

dove «P» corrisponde al quantitativo di fibre ammissibili ottenuto con una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi inferiore alla percentuale «x» autorizzata.

Articolo 8

Quantitativi nazionali garantiti

1. La ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso, sulla base delle seguenti informazioni comunicate dagli Stati membri interessati alla Commissione anteriormente al 16 ottobre:

— le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi presentati in conformità dell'articolo 6, e

— una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

2. Al fine di stabilire i quantitativi nazionali per i quali può essere concesso un aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione, gli Stati membri determinano, anteriormente al 1º gennaio della campagna in questione, i trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti effettuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro può adeguare, anteriormente al 1º agosto successivo alla data limite prevista all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i quantitativi trasferiti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per il quale può essere concesso l'aiuto alla trasformazione ai primi trasformatori riconosciuti o ai trasformatori assimilati per una determinata campagna di commercializzazione è limitato al numero di ettari delle parcelle che formano oggetto di un contratto di compravendita o di un impegno di trasformazione o, secondo i casi, di un contratto di trasformazione per conto terzi, moltiplicato per una quantità unitaria da determinare.

Lo Stato membro determina, anteriormente al 1º gennaio della campagna in corso la quantità unitaria di cui al primo comma per la totalità del suo territorio e per ciascuno dei tre tipi di fibre in questione.

4. Qualora i quantitativi di fibre ammissibili all'aiuto per taluni primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati siano inferiori ai limiti ad essi applicabili in virtù del paragrafo 3, lo Stato membro, dopo aver ricevuto tutte le dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per la campagna di commercializzazione considerata, può aumentare i quantitativi unitari di cui al paragrafo 3 in modo da ridistribuire i quantitati disponibili agli altri primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati i cui quantitativi ammissibili all'aiuto superano i rispettivi limiti.

5. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, le informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15 per quinto riguarda i quantitativi di cui al paragrafo 2 e i quantitativi unitari di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Domanda di aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno ottenute anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, da paglie raccolte nella campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora le fibre ottenute provengano in parte da paglie prodotte in uno Stato membro diverso da quello in cui è riconosciuto il primo trasformatore, la domanda di aiuto viene presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta e una copia di tale domanda viene trasmessa allo Stato membro in cui il primo trasformatore è riconosciuto.

2. Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il trasformatore assimilato presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno prodotte e immesse sul mercato anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, da paglie della campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

3. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti informazioni:

— nome, indirizzo e firma del richiedente, nonché, secondo i casi, numero di riconoscimento del primo trasformatore o numero d'identificazione nel sistema integrato di gestione e di controllo del trasformatore assimilato,

— l'indicazione che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto formeranno oggetto delle dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini della concessione dell'aiuto, le dichiarazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), formano parte integrante della domanda di aiuto.

Articolo 10

Anticipo sull'aiuto

1. Se la dichiarazione delle fibre prodotte prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è accompagnata da una domanda d'anticipo, quest'ultimo è versato al primo trasformatore riconosciuto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a condizione che sia stata presentata una domanda di aiuto in conformità dell'articolo 9. Fatto salvo il limite previsto all'articolo 8, paragrafo 3, l'anticipo è pari all'80 % dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre dichiarati.

2. L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna considerata nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 13 e che sia stata costituita una cauzione pari al 110 % dell'importo del medesimo.

La cauzione viene svincolata:

— a concorrenza del 75 %, sei mesi dopo il pagamento dell'anticipo, e

— totalmente, tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto.

Tuttavia,

— nel caso della pulizia per conto terzi delle fibre corte di lino, la relativa garanzia viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha erogato l'aiuto alla trasformazione,

— ove si constatino irregolarità, il totale delle cauzioni disponibili, relative al primo trasformatore riconosciuto e alla campagna in questione, è svincolato tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto in funzione dei quantitativi totali per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione.

3. L'articolo 3, nonché i titoli II, III e VI del regolamento (CEE) n. 2220/85, si applicano alle cauzioni contemplate dal presente articolo.

Articolo 11

Aiuto complementare

L'aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso al primo trasformatore riconosciuto di fibre lunghe di lino per le superfici situate nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento che formano oggetto di contratti di compravendita e di impegni presentati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

Tuttavia la superficie ammissibile all'aiuto complementare è limitata ad un massimo corrispondente alla quantità di fibre lunghe di lino per la quale è stato concesso l'aiuto alla trasformazione per la campagna considerata, divisa per una resa di 680 chilogrammi di fibre lunghe di lino per ettaro.

Articolo 12

Pagamento degli aiuti

1. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono concessi dopo che sono stati effettuati tutti i controlli previsti e sono stati stabiliti i quantitativi definitivi di fibre ammissibili per la campagna considerati.

2. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono versati anteriormente al 1º agosto successivo alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, dallo Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le paglie di lino o di canapa.

Articolo 13

Controlli

1. I controlli sono effettuati in modo da garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto. Essi comprendono in particolare

— la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori e degli obblighi dei trasformatori assimilati,

— il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nel quadro del regolamento (CE) n. 1251/1999,

— la verifica dei documenti giustificativi riguardanti i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto da parte dei primi trasformatori riconosciuti e dei trasformatori assimilati.

I controlli effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro presso i primi trasformatori riconosciuti vertono sulle operazioni di trasformazione di tutte le paglie di lino o di canapa prodotte nella Comunità e destinate alla produzione di fibre.

2. Le verifiche in loco ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 sono stabilite dall'autorità competente, segnatamente sulla base di un'analisi dei rischi, in modo da sottoporre a controllo, per ciascuna campagna di commercializzazione, almeno il 75 % dei primi trasformatori riconosciuti e il 10 % dei trasformatori assimilati. Tuttavia il numero dei controlli in loco in uno Stato membro non può in alcun caso essere inferiore al valore ottenuto dividendo per 750 la superficie totale in ettari coltivata a lino e a canapa in detto Stato membro.

Le verifiche in loco riguardano anche tutti gli operatori che hanno stipulato con i primi trasformatori riconosciuti contratti di pulizia di fibre corte di lino per conto terzi.

3. I controlli in loco comprendono in particolare l'esame:

— degli impianti, delle scorte e delle fibre ottenute,

— della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria,

— dei consumi d'energia dei vari mezzi di produzione e dei documenti relativi alla manodopera impiegata, nonché

— di qualsiasi documento commerciale utile ai fini del controllo.

Ove sussistano dubbi sull'ammissibilità delle fibre e segnatamente sul tenore di impurità delle fibre corte di lino o delle fibre di canapa, si preleva un campione rappresentativo dalle partite poste in causa e si procede all'esatta determinazione delle caratteristiche considerate. Ove del caso, lo Stato membro valuta, in funzione della situazione, i quantitativi non ammissibili in causa sulla totalità dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto.

Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro che effettua il controllo ne trasmette senza indugio i risultati allo Stato membro cui compete il pagamento dell'aiuto.

Articolo 14

Sanzioni

1. Se il controllo rivela il mancato rispetto degli impegni assunti nella domanda di riconoscimento, quest'ultimo viene immediatamente revocato. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, al primo trasformatore cui viene revocato il riconoscimento non può essere concesso un nuovo riconoscimento prima della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il controllo o in cui è stato constatato il mancato rispetto degli impegni suddetti.

2. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, o qualora il primo trasformatore abbia stipulato contratti di compravendita di paglie o assunto impegni di trasformazione per un numero di ettari che, in condizioni normali, fornirebbe una produzione significativamente più elevata di quella che può essere sottoposta a trasformazione in base alle specifiche tecniche indicate nel suo impegno, il primo trasformatore riconosciuto o il trasformatore assimilato sono esclusi dal beneficio del regime di aiuto alla trasformazione e, ove del caso, dal regime di aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 per la campagna considerata e quella successiva.

3. Ove, per uno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, si constati che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino o fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto superano i quantitativi conformi ai requisiti di ammissibilità effettivamente ottenuti, l'aiuto che può essere concesso per ciascun tipo di fibre è calcolato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, sulla base dei quantitativi effettivamente ammissibili per la campagna considerata, ridotti di due volte l'eccedenza constatata.

4. Salvo forza maggiore, qualsiasi ritardo nella presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 9 o nella trasmissione o dichiarazione delle informazioni previste all'articolo 6, dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi di aiuto oggetto della suddetta domanda, cui l'interessato avrebbe diritto in caso di presentazione, trasmissione o dichiarazione entro i termini prescritti. Se il ritardo supera i 25 giorni, la domanda di aiuto e le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, sono irricevibili.

5. Ove del caso, l'aiuto complementare di cui all'articolo 11 è ridotto di una percentuale pari a quella applicabile al totale dell'aiuto alla trasformazione concesso per la campagna considerata.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Nel corso del secondo mese successivo al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa, ove del caso adeguati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto nel periodo considerato;

b) i quantitativi mensili venduti e i prezzi corrispondenti che possono essere constatati sui principali mercati a livello di produzione per le qualità di fibre di origine comunitaria maggiormente rappresentative del mercato;

c) un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria immagazzinati al termine del periodo considerato, ripartiti per campagna di commercializzazione.

2. Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna in corso, le seguenti informazioni:

a) i trasferimenti dei quantitativi nazionali garantiti effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000, nonché i quantitativi nazionali garantiti risultanti da detti trasferimenti;

b) un riepilogo delle superfici coltivate a lino e a canapa destinate alla produzione di fibre che hanno formato oggetto dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

c) i quantitativi unitari fissati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3;

d) la produzione stimata di paglie e di fibre di lino e di canapa;

e) il numero di imprese di trasformazione riconosciute nonché le capacità di trasformazione totali corrispondenti ai vari tipi di fibre per la campagna in corso;

f) ove del caso, il numero di operatori incaricati della pulizia per conto terzi di fibre corte di lino.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la penultima campagna di commercializzazione, le seguenti informazioni:

a) un riepilogo dei quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto, per i quali rispettivamente:

1) è stato concesso il diritto all'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;

2) non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla trasformazione, con l'indicazione dei quantitativi esclusi dal beneficio dell'aiuto a causa del superamento dei quantitativi nazionali garantiti risultanti dalle disposizioni dell'articolo 8;

3) è stata incamerata la garanzia di cui all'articolo 10;

b) i quantitativi totali di fibre corte di lino o fibre di canapa non ammissibili a causa del superamento della percentuale massima d'impurità prevista all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ottenuti dai primi trasformatori riconosciuti e dai trasformatori assimilati;

c) un riepilogo del numero di ettari situati rispettivamente nelle zone I e II indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1673/2000 per i quali è stato concesso l'aiuto complementare di cui all'articolo 4 di detto regolamento;

d) ove del caso, i quantitativi nazionali garantiti e gli importi unitari risultanti dagli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 4;

e) il numero di sanzioni decise e in corso di esame in conformità dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3;

f) ove del caso, una relazione sul funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nonché sui controlli e sui quantitativi in questione.

4. Qualora decida di erogare l'aiuto per fibre corte di lino o fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 31 gennaio della campagna in corso, precisando gli sbocchi tradizionali previsti.

In tal caso, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro comunica la ripartizione dei quantitativi reali, senza adeguamento, di fibre corte di lino e di fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 % che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto.

Articolo 16

Fatto generatore

Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per la conversione dell'anticipo e dell'aiuto alla trasformazione per il quantitativo considerato interviene l'ultimo giorno del periodo stesso.

Articolo 17

Misure transitorie

1. Le misure transitorie di cui al presente articolo si applicano per la campagna 2001/2002.

2. Gli Stati membri possono concedere il riconoscimento ai primi trasformatori in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1673/2000 per le fibre di lino o di canapa che possono essere prodotte nel rispetto delle condizioni di ammissibilità all'aiuto se:

— sono riconosciuti in base alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

— nessuna irregolarità è stata constatata a loro carico nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/2001, e

— hanno presentato una domanda di riconoscimento in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento anteriormente al 30 giugno 2001.

3. Per poter beneficiare del regime di sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1673/2000, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati dichiarano, entro il 31 luglio 2001, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa da essi detenute al 30 giugno 2001 e corrispondenti alle raccolte anteriori alla campagna 2001/2002.

Articolo 18

Abrogazione di regolamenti

I regolamenti (CEE) n. 1215/71, (CEE) n. 1523/71, (CEE) n. 1524/71, (CEE) n. 1164/89, (CEE) n. 1784/93 e (CE) n. 452/1999 sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2001.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 resta applicabile per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione